

**ANNUNCIO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49
COMMA 3 C.P.A.**

PREMESSO CHE

Con ricorso r.g. . 2999/2020 pendente innanzi il **Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania** proposto dall'ing. **CLAUDIA MUSELLA** (mslclld81p64f839f) rappresentata e difesa, dall'Avv. Nicola Lavorgna, contro la **REGIONE CAMPANIA**, (80011990639), **FORMEZ PA**, (80048080636) la **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM**; nonché l'ing. Antonio Ziviello **avverso e per l'annullamento, previa emanazione di idonee misure cautelari**, si richiedeva l'annullamento dei seguenti atti:

*A) della graduatoria redatta all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM – nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30; B) del questionario somministrato in sede di esecuzione della prova scritta selettiva – TEST 3 VERSIONE B – indicata al sub A) e segnatamente dei quesiti numeri 34, 38, 41 e 52 in quanto erroneamente formulati nonché dell'esito della valutazione della prova scritta TEST 3 VERSIONE B attribuita alla ricorrente; C) quatenus opus sit del verbale di correzione della prova; D) della graduatoria del 15/06/2020 contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente; E) quatenus opus sit della graduatoria recante la “scelta delle sedi per i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento” pubblicata il 01/07/2020 contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente; F) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti; **nonché in via principale per l'accertamento e la declaratoria del***

*diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante mercé il riconoscimento del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie; **in via subordinata per l'accertamento** e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 (+0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie.*

- con ricorso per motivi aggiunti avverso e per l'annullamento previa emanazione di idonee misure cautelari si richiedeva l'annullamento dei seguenti atti:

A) della graduatoria definitiva redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania recante elenco ammessi alla fase di formazione per il profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM, pubblicata GU IV Serie Concorsi ed Esami n.53 del 10-07-2020 nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30; B) della graduatoria provvisoria pubblicata il 02/07/2020 recante "integrazione della comunicazione pubblicata ieri, 1 luglio 2020, solo ai fini di facilitare la scelta delle sedi, si allegano le graduatorie provvisorie per ogni singolo profilo" redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM –nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30; C) della graduatoria redatta all'esito di scorrimento pubblicata il 27/07/2020 recante "gli

*elenchi, aggiornati, dei soli candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con l'indicazione della sede di svolgimento del training on the job assegnata a ciascun candidato e per ciascun profilo professionale." redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM –nella parte in cui non ricomprensive della ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30; **D)** di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti. **nonché in via principale per l'accertamento** e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante merco il riconoscimento del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie; **in via subordinata per l'accertamento** e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 (+0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie."*

- L'annullamento dei suddetti atti è stato richiesto vista l'erroneità tecnico-scientifica della formulazione dei quesiti nonché l'assenza di una risposta esatta fra le alternative consentite per le domande contrassegnate ai numeri 34, 38, 41 e 52, sicché si deduceva la violazione di legge in ordine all'art. 3 L. 241/90, all'art. 7 del Decreto Commissione Ripam del 05/07/2019 ed all'art. 97 Cost. nonché la violazione e falsa applicazione delle N.T.C. di cui al D.M. 17/01/2018 ed eccesso di potere; la violazione della Direttiva n. 3 del 24.04.2018, recante le "Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di

reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018)”;

CONSIDERATO CHE

- Sul punto il **T.A.R. Campania con l’ordinanza n. 1852/2020 della V Sez.** ha accolto la domanda cautelare e per l’effetto ha ammesso la ricorrente con riserva alla fase di formazione in quanto: *“non appaiono corretti e/o completi, e comunque risultano ambigui e suscettibili di trarre in errore in candidato i quesiti, ovvero le risposte (considerate come errate) come segue: quanto alla domanda n. 34, la facoltà di sostituire il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, pur potendo avvenire “in qualsiasi momento”, è comunque subordinata al possesso dei requisiti normativamente stabiliti in capo al sostituto; quanto alla domanda n. 38, in tema di ponti stradali, la risposta considerata come esatta appare contraddetta dalla disciplina delle “verifiche di sicurezza” secondo la ripartizione contenuta al punto 5.1.4. e seguenti, prevista dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, recante “Norme tecniche per le costruzioni”; quanto alla domanda n. 41, anch’essa in materia di ponti stradali, il quesito si presenta incompleto, non recando l’indicazione del “dettaglio considerato” (cfr. punto 5.1.4.3. del già citato D.M. del 17 gennaio 2018); Ritenuto, per contro, non fondata la censura relativa al quesito n. 52, in quanto, dal preambolo riportato nel questionario (prima della domanda contestata), è chiaramente desumibile che l’ipotesi del comune campano con popolazione superiore a 15.000 abitanti riguarda anche le successive domande in materia urbanistica, con conseguente agevole individuazione della risposta esatta (circa il termine di 120 giorni per valutare le osservazioni presentate).”*.

-con l’ordinanza presidenziale n. 978/2020 della V Sez. del T.A.R. Campania, Napoli, su ricorso r.g. 2999/2020 è stata disposta *“la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sia sul sito internet della Regione Campania che in quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione interministeriale RIPAM – Formez P.A.”*.

In particolare con l'ordinanza presidenziale n. 978/2020 della V Sez. del T.A.R. è stato disposto quanto di seguito si trascrive: *"il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome dell/i ricorrente/i, della denominazione delle amministrazioni intimate e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, anche con riserva, l'indicazione del numero della presente Ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R."*;

- L'indicazione dei soggetti controinteressati è presente all'interno delle graduatorie allegate al presente avviso, oggetto di impugnazione innanzi al T.A.R., e segnatamente:

- elenco idonei all'esito della prova scritta TCD CAM dell'10/02/2020
- graduatoria provvisoria degli idonei;
- graduatorie provvisorie finalizzate alla scelta delle sedi per la fase di formazione e rafforzamento del 02/07/2020;
- elenco provvisorio dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento del 27/07/2020.

SI COMUNICA

che l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso r.g. 2999/2020 è stata fissata 20 aprile 2021, invitando i controinteressati a costituirsi in giudizio nei termini di cui all'art. 46 c.p.a.

avv. nicola lavorgna
2020.11.19 12:16:14
Avv. Nicola Lavorgna



*Avv. Nicola Lavorgna
Via Carducci, 37
80121 Napoli
Tel\Fax 0814976131*

Spett.le Regione Campania
Via Santa Lucia 81
80132 Napoli (NA)

Spett.le Presidenza del Consiglio
Commissione R.I.P.A.M.
Viale Marx 15
00137 Roma (RM)

Spett.le Formez P.A.
Viale Marx, 15
00137 Roma (RM)

inviato a mezzo p.e.c. dall'indirizzo

nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

agli indirizzi protocollo@pec.formez.it

concorsi@pec.formez.it

ripam.campania@pec.formez.it

urp@pec.regione.campania.it

inserzioni.burc@pec.regione.campania.it

ufficiocomunicazione@pec.regione.campania.it

dg.501000@pec.regione.campania.it

**OGGETTO: ISTANZA E RICHIESTA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI EX ART. 49 COMMA 3 C.P.A. - RICORSO R.G. 2999/2020,
T.A.R. CAMPANIA, SEZ. V, NAPOLI – MUSELLA CLAUDIA C. FORMEZ
P.A. ET ALII – ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 798/2020 DEL
PRESIDENTE DELLA V SEZ. T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI.**

Avv. Nicola Lavorgna
Via Carducci, 37
80121 Napoli
Tel\Fax 0814976131

Il sottoscritto Avv. Nicola Lavorgna (LVRNCL75H22F839A) in qualità di procuratore e difensore della ricorrente CLAUDIA MUSELLA (MSLCLD81P64F839F) nel ricorso r.g. 2999/2020 pendente innanzi il T.A.R. Campania, Sez. V, Napoli a seguito di atto di opposizione della controinteressata Regione Campania volto alla trasposizione del Ricorso Straordinario e dei susseguenti motivi aggiunti, notificato in data 04/08/2020 e ricevuto in data 05/08/2020, rappresenta che il Presidente della Sez. V del T.A.R. Campania, Napoli, con ordinanza presidenziale n. 798/2020, allegata, ha disposto *“ritenuto che l'eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetto su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio, per cui va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.; ritenuto che, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati, il predetto incumbente va disposto mediante pubblici proclami, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49, comma 3, c.p.a.; ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione; ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami: **la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sia sul sito internet della Regione Campania che in quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione interministeriale RIPAM – Formez P.A.”.***

In particolare è stato stabilito che *“il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome dell/i ricorrente/i, della denominazione delle amministrazioni intimare e dei provvedimenti impugnati,*

Avv. Nicola Lavorgna
Via Carducci, 37
80121 Napoli
Tel\Fax 0814976131

un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, anche con riserva, l'indicazione del numero della presente Ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.".

A tal fine, si chiede alle Spett.le Amministrazioni di comunicare al sottoscritto procuratore, entro e non oltre il termine di 7 giorni dal ricevimento della presente, le modalità operative per poter procedere alla suddetta pubblicazione sulle rispettive piattaforme informatiche allegando all'uopo, sin d'ora, i necessari atti a tal fine ovverosia:

- ricorso nativo depositato innanzi il T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V rubricato al n. r.g. 2999/2020;
- l'ordinanza cautelare n. 1852/2020 del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V;
- l'ordinanza presidenziale n. 798/2020 del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V;
- elenco idonei all'esito della prova scritta TCD CAM dell'10/02/2020
- graduatoria provvisoria degli idonei;
- graduatorie provvisorie finalizzate alla scelta delle sedi per la fase di formazione e rafforzamento del 02/07/2020;
- elenco provvisorio dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento del 27/07/2020;
- annuncio notifica per pubblicazione pubblici proclami come da ordinanza presidenziale n. 798/2020 del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V.

Avv. Nicola Lavorgna
Via Carducci, 37
80121 Napoli
Tel\Fax 0814976131

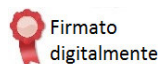
Infine, si chiede che Codeste Spett.le Amministrazioni provvedano a dar notizia a mezzo p.e.c. al sottoscritto procuratore dell'avvenuta notifica *ex art.* 49 comma 3 c.p.a. fornendone prova da poter depositare innanzi al T.A.R. Campania, Napoli Sez. V, r.g. 2999/2020, nei termini richiesti dall'ordinanza n. 978/2020.

Avv. Nicola Lavorgna



Pubblicato il 07/10/2020

N.01852_2020 REG.PROV.CAU.
N. 02999/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2999 del 2020, proposto da

Claudia Musella, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Regione Campania, non costituita in giudizio;

nei confronti

Antonio Ziviello, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

e CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI:

A) della graduatoria redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM – nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30;

B) del questionario somministrato dal Formez in sede di esecuzione della prova scritta selettiva (– profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM –) – TEST 3 VERSIONE B – indicata al sub A) e segnatamente dei quesiti numeri 34, 38, 41 e 52 in

quanto erroneamente formulati nonché dell'esito della valutazione della prova scritta TEST 3 VERSIONE B attribuita alla ricorrente;

C) quatenus opus sit, del verbale di correzione della prova di cui si ignora forma e contenuto;

D) della graduatoria pubblicata dal Formez sul sito istituzionale del 15/06/2020 (profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM) contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente;

E) quatenus opus sit, della graduatoria recante la “scelta delle sedi per i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento” pubblicata il 01/07/2020 contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente;

F) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti,

nonché,

in via principale per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante mercé il riconoscimento

del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie;

in via subordinata per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 (+0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez Pa e di Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, quanto al fumus boni iuris, ad un primo sommario esame e salvi maggiori approfondimenti nel merito, che l'istanza cautelare sia meritevole di accoglimento (cfr. Ordinanze TAR Campania, Napoli, sezione V, nn 1325, 1328, 1329, 1331 e 1332 del 2020), avuto riguardo al punteggio conseguito dalla ricorrente (20, 90) e alla circostanza che appaiono fondate le censure relative all'erroneità dei contestati quesiti nn. 34, 38 e 41, per cui risulterebbe vinta la prova di resistenza, dovendo il punteggio incrementarsi di 0,65 per ciascuno di essi (0,50, da corrispondersi considerando come esatta la risposta data, più 0,15, essendo stata detratta la

penalizzazione per la risposta reputata errata);

Ritenuto, in particolare, che non appaiono corretti e/o completi, e comunque risultano ambigui e suscettibili di trarre in errore in candidato i quesiti, ovvero le risposte (considerate come errate) come segue:

quanto alla domanda n. 34, la facoltà di sostituire il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art. 90, comma 8, del D.Lgs. n 81/2008, pur potendo avvenire "in qualsiasi momento", è comunque subordinata al possesso dei requisiti normativamente stabiliti in capo al sostituto;

quanto alla domanda n. 38, in tema di ponti stradali, la risposta considerata come esatta appare contraddetta dalla disciplina delle "verifiche di sicurezza" secondo la ripartizione contenuta al punto 5.1.4. e seguenti, prevista dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, recante "Norme tecniche per le costruzioni";

quanto alla domanda n. 41, anch'essa in materia di ponti stradali, il quesito si presenta incompleto, non recando l'indicazione del "dettaglio considerato" (cfr. punto 5.1.4.3. del già citato D.M. del 17 gennaio 2018);

Ritenuto, per contro, non fondata la censura relativa al quesito n. 52, in quanto, dal preambolo riportato nel questionario (prima della domanda contestata), è chiaramente desumibile che l'ipotesi del comune campano con popolazione superiore a 15.000 abitanti riguarda anche le successive domande in materia urbanistica, con conseguente agevole individuazione della risposta esatta (circa il termine di 120 giorni per valutare le osservazioni presentate);

Ritenuto, quanto al periculum in mora, che, nel contemperamento degli opposti interessi, al danno paventato dalla ricorrente possa ovviarsi con l'ammissione con riserva al percorso di formazione, avuto riguardo al rilievo che il numero degli ammessi è inferiore al numero dei posti disponibili;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della controversia, fissando la trattazione nel merito del ricorso come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), accoglie l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente alla fase di formazione e rafforzamento.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 febbraio 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore

Diana Caminiti, Consigliere

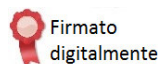
Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 30/10/2020

N. 00798/2020 **REG.PROV.PRES.**
N. 02999/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2999 del 2020, proposto da
Claudia Musella, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lavorgna, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di
Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Regione Campania, non costituita in giudizio;

nei confronti

Antonio Ziviello, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

e CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI:

A) della graduatoria redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del
10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM – nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30;

B) del questionario somministrato dal Formez in sede di esecuzione della prova scritta selettiva (– profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM –) – TEST 3 VERSIONE B – indicata al sub A) e segnatamente dei quesiti numeri 34, 38, 41 e 52 in

quanto erroneamente formulati nonché dell'esito della valutazione della prova scritta TEST 3 VERSIONE B attribuita alla ricorrente;

C) quatenus opus sit, del verbale di correzione della prova di cui si ignora forma e contenuto;

D) della graduatoria pubblicata dal Formez sul sito istituzionale del 15/06/2020 (profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM) contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente;

E) quatenus opus sit, della graduatoria recante la “scelta delle sedi per i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento” pubblicata il 01/07/2020 contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente;

F) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti,
nonché,

in via principale per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante mercé il riconoscimento

del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie;

in via subordinata per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 (+0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto che l'eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetto su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio, per cui va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.;

Ritenuto che, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati, il predetto incombente va disposto mediante pubblici proclami, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami:

la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sia sul sito internet della Regione Campania che in quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione interministeriale RIPAM – Formez P.A.;

il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del

nome del/i ricorrente/i, della denominazione delle amministrazioni intimare e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, anche con riserva, l'indicazione del numero della presente Ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover stabilire che, entro l'ulteriore termine decadenziale di giorni 15 (quindici), decorrente dall'avvenuta pubblicazione, la parte ricorrente dovrà provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto di dover fissare nuova udienza di discussione nel rispetto dei termini a difesa dei controinteressati nei cui confronti va integrato il contraddittorio, per l'effetto differendo quella già fissata, come in dispositivo;

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, autorizzando la notifica del ricorso mediante pubblici proclami, secondo le modalità e i termini perentori indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 aprile 2021, così intendendosi differita quella, già fissata, del 16 febbraio 2021.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela

dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Napoli il giorno 29 ottobre 2020.

Il Presidente
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA NAPOLI

**ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONSEGUENTE ALLA
TRASPOSIZIONE DI RICORSO STRAORDINARIO**

EX ART. 48 C.P.A.

PER: l'ing. **CLAUDIA MUSELLA** (mslclld81p64f839f) rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Nicola Lavorgna (LVRNCL75H22F839A; fax 0814976131; indirizzo pec: nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it), con il quale elegge domicilio in Napoli alla Via Giosuè Carducci n. 37;

FATTO E DIRITTO

1. In data 06/07/2020 la ricorrente ha proposto, mercé rituale notifica, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica *“per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, A) della graduatoria redatta all’esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM – nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30; B) del questionario somministrato in sede di esecuzione della prova scritta selettiva – TEST 3 VERSIONE B – indicata al sub A) e segnatamente dei quesiti numeri 34, 38, 41 e 52 in quanto erroneamente formulati nonché dell’esito della valutazione della prova scritta TEST 3 VERSIONE B attribuita alla ricorrente; C) quatenus opus sit del verbale di correzione della prova; D) della graduatoria del 15/06/2020 contenente l’elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente; E) quatenus opus sit della graduatoria recante la “scelta delle sedi per i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento” pubblicata il 01/07/2020 contenente l’elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente; F) di ogni altro atto preordinato,*

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti;
NONCHÉ In via principale per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante mercé il riconoscimento del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie; In via subordinata per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 (+0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie".
Relate di notifica e di depositano che si allegano.

2. In data 30/07/2020 la ricorrente adiva nuovamente il Consiglio di Stato in S.C. con ricorso per motivi aggiunti avverso e per l'annullamento, previa emanazione di idonee misure cautelari, **"A) della graduatoria definitiva redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania recante elenco ammessi alla fase di formazione per il profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM, pubblicata GU IV Serie Concorsi ed Esami n.53 del 10-07-2020 nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30; B) della graduatoria provvisoria pubblicata il 02/07/2020 recante "integrazione della comunicazione pubblicata ieri, 1 luglio 2020, solo ai fini di facilitare la scelta delle sedi, si allegano le graduatorie provvisorie per ogni singolo profilo" redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM –nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30; C) della graduatoria redatta all'esito di**

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

scorrimento pubblicata il 27/07/2020 recante "gli elenchi, aggiornati, dei soli candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con l'indicazione della sede di svolgimento del training on the job assegnata a ciascun candidato e per ciascun profilo professionale." redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM –nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30; **D)** di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti. **NONCHÉ** In via principale per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante mercé il riconoscimento del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie; In via subordinata per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 (+0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie."

3. In data 04/08/2020 la controinteressata Regione Campania notificava alla ricorrente atto di opposizione volto alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso, ricevuto in data 05/08/2020.

4. Con il presente atto, ai sensi dell'art. 48 c.p.a. e 11 d.P.R. n. 1199/1971, l'ing. **CLAUDIA MUSELLA** (mslcld81p64f839f) *ut supra* rapp.ta e difesa si costituisce innanzi Codesto Ecc.mo T.A.R., con l'intenzione di insistere nel ricorso proposto, versato in atti unitamente al ricorso per motivi aggiunti e che di seguito integralmente si trascrive e che costituisce corpo e sostanza dell'atto trasposto:

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.C.

RICORSO STRAORDINARIO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

PER: l'ing. **CLAUDIA MUSELLA** (MSLCLD81P64F839F) rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Nicola Lavorgna (LVRNCL75H22F839A; fax 0814976131; indirizzo pec: nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it), con il quale elegge domicilio in Napoli alla Via Giosuè Carducci n. 37;

CONTRO: contro la **REGIONE CAMPANIA**, (80011990639), con sede in Via Santa Lucia 81 - 80132 Napoli (NA), in persona del legale rappresentante p.t. (us01@pec.regione.campania.it);

NONCHÉ: il **FORMEZ PA**, (80048080636) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma al Viale Marx, 15 e domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato(ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

NONCHÉ: contro la **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM**, in persona del rappresentante legale p.t. domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

NONCHÉ: dell'ING. **ANTONIO ZIVIELLO**, nato ad Avellino il 13/10/1983 e residente in Montella alla Via Scipione Capone, 244, C.F. ZVLNTN83R13A509E, (PEC: antonio.ziviello@ingpec.eu).

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

A) della graduatoria redatta all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM – nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30;

B) del questionario somministrato in sede di esecuzione della prova scritta selettiva – TEST 3 VERSIONE B – indicata al sub A) e segnatamente dei quesiti numeri 34, 38, 41 e 52 in quanto erroneamente formulati nonché dell'esito della valutazione della prova scritta TEST 3 VERSIONE B attribuita alla ricorrente;

C) quatenus opus sit del verbale di correzione della prova;

D) della graduatoria del 15/06/2020 contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente;

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

E) quatenus opus sit della graduatoria recante la "scelta delle sedi per i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento" pubblicata il 01/07/2020 contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente;

F) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti.

NONCHÉ

- In via principale per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante mercé il riconoscimento del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie;

- In via subordinata per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 (+0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie;

FATTO

1. *Con Decreto del 05/07/2019, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito Commissione RIPAM) ha indetto e regolamentato lo svolgimento di un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto al reclutamento di complessive n. 950 unità di personale afferenti a vari profili professionali, a tempo indeterminato, categoria D, presso la Regione Campania e gli Enti locali della Regione Campania.*

L'art. 3 del suddetto decreto definisce la procedura in parola come una "procedura corso-concorso" poiché la stessa si compone di diverse ed autonome fasi così articolate:

- prova preselettiva;*
- prova selettiva scritta;*
- una fase di formazione e rafforzamento presso la Regione Campania e gli Enti della Regione Campania oggetto della procedura;*
- prova orale;*
- valutazione dei titoli.*

Infine, all'esito della prova orale ed a seguito della valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice procederà a stilare la graduatoria di merito per ciascuno dei profili a concorso.

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

2. La ricorrente presentava domanda di partecipazione per la categoria funzionario-tecnico/funzionario specialista tecnico codice TCD/CAM e superata la prova preselettiva, in data 10/02/2020 sosteneva la prova selettiva scritta.

La prova scritta consisteva in 60 domande a risposta multipla per un punteggio massimo attribuibile pari a 30 punti, così determinato:

- risposta esatta +0,50 punti;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni, 0 punti;
- risposta errata -0,15 punti (art. 7 decreto del 05.07.2019).

La prova scritta ex art. 7 del Bando "si considererà superata con una votazione minima di 21/30".

3. La ricorrente dopo aver sostenuto la prova così descritta, tramite accesso all'area personale della piattaforma online della procedura prendeva atto informalmente di aver riportato un punteggio pari a **20,90/30** a fronte di 46 risposte esatte e 14 risposte errate.

4. Tuttavia, nel prendere visione della propria prova al fine di verificare quali fossero i 14 quesiti cui la ricorrente, secondo la Commissione, aveva risposto erroneamente verificava che tale insufficienza derivava dall'erronea comminatoria di – **0,15 punti** per ognuna delle risposte ingiustamente ritenute errate.

Infatti dal raffronto tra i quesiti e la griglia delle risposte esatte del Test 3-Versione B la ricorrente ha constatato l'erroneità tecnico-scientifica della formulazione dei quesiti nonché l'assenza di una risposta esatta fra le alternative consentite per le domande contrassegnate ai numeri 34, 38, 41 e 52.

Di talché la ricorrente rappresentava le suddette circostanze al Presidente della Commissione Esaminatrice nonché a FORMEZ P.A. a mezzo p.e.c. in data 17/02/2020 evidenziando analiticamente nel merito la manifesta erroneità dei quesiti in parola ed invitando i competenti organi ad agire in autotutela al fine di vedere ristorato il proprio punteggio delle penalità ingiustamente comminate a cui, tuttavia, è stato dato alcun riscontro.

Alla stregua di quanto esposto i provvedimenti in questa sede impugnati si appalesano illegittimi, e meritano di essere annullati, previa emanazione di idonee misure cautelari, in ragione dei seguenti motivi

IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL ART. 7 DECRETO COMMISSIONE RIPAM DEL 05.07.2019 ED ART. 97 COST.) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE N.T.C. DI CUI AL D.M. 17/01/2018 – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETÀ –

ILLOGICITÀ) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SELEZIONE PUBBLICA. ECCESSO DI POTERE - IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ.

- Valga premettere al giudicante le modalità di esperimento della prova selettiva.

In particolare la prova scritta si sostanzia nella somministrazione ai candidati di 60 domande a risposta multipla per un punteggio massimo attribuibile di 30 così determinato:

- risposta esatta +0,50 punti;*
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni, 0 punti;*
- risposta errata -0,15 punti.*

Lo scopo era quello di valutare la padronanza e la specifica competenza del candidato che, a fronte di risposte tutte potenzialmente corrette, non si lasciasse trarre in inganno.

*Tuttavia, la procedura concorsuale fa sì che **la risposta esatta deve essere una ed una soltanto** residuando sì il potere di formulare domande capziose **ma mai erronee** e ciò “per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 04/09/2018, n.2043; Cons. Stato sez. V 17 giugno 2015 n. 3060).*

Nel caso di specie, invece, lo svolgimento della prova è stato alterato dalla presenza di domande erronee sotto il profilo tecnico/scientifico atteso che contenevano più risposte valide (a fronte di un’unica risposta ufficiale assunta a parametro di valutazione) ovvero nessuna delle risposte era tecnicamente corretta.

Sul punto mette conto osservare che l’erroneità dei quesiti, ovvero delle risposte agli stessi, priva il candidato della possibilità di scegliere se rispondere al quesito – e in tal caso, ove la risposta sia errata, sopportare una penalità di 0,15 punti – e non rispondere al quesito il ché, invece, non comporterebbe alcuna penalità.

Venendo alla prova esperita dalla ricorrente va rilevato che ben 4 domande, contrassegnate ai numeri 34, 38, 41 e 52, erano erroneamente formulate ovvero la commissione ha ritenuto corrette risposte che tecnicamente tali non sono.

- In particolare la domanda n. 34 del TEST 3 VERSIONE B era così formulata:

“ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione?

A) Sì, ma occorre il consenso del medico competente.

B) No, salvo quanto disposto nell’allegato VII.

C) Sì, in qualsiasi momento.”

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta era quella indicata sub lett. C) “si in qualsiasi momento” (ove in realtà quest’affermazione è tutt’altro che veritiera e sconfessata dalla norma) mentre la ricorrente rispondeva con B) No, salvo quanto disposto nell’allegato VII, L’erroneità della risposta illegittimamente reputata corretta dall’Amministrazione risulta palese già da un semplice raffronto con la norma di riferimento.

*Invero l’art. 90 - comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 infatti stabilisce che “il committente o il responsabile dei lavori, **qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98**, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, sicché il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione **non “in qualsiasi momento”** (come assunto nella risposta ritenuta corretta dalla P.A.), bensì soltanto “qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98” di cui all’All. VII (come previsto dalla risposta B).*

*Alla luce dell’effettiva formulazione della norma di riferimento la risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione di certo non è tale in quanto, a tal fine, **la domanda avrebbe dovuto specificare la condizione posta dalla norma.***

L’errore in cui è incorsa l’Amministrazione è tale da aver influenzato lo stesso ragionamento logico – giuridico effettuato dalla ricorrente in sede di esame.

Infatti, acclarato che la risposta sub c) non è quella corretta alla stregua della norma di riferimento e della formulazione del quesito, alcun dubbio può residuare in ordine alla erroneità dell’attività posta in essere dalla P.A. ove l’unica risposta logicamente plausibile era la risposta sub B) No, salvo quanto disposto nell’allegato VII, prescelta dalla ricorrente.

Infatti, in assenza della richiamata condizione posta dalla norma di riferimento, la risposta al quesito “ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione?” è senz’altro no, come previsto dalla lett. b) ove tuttavia, il corretto allegato cui bisogna far riferimento è l’allegato XVII e non VII.

Alla luce di quanto dedotto, al punteggio di 20,90 ottenuto dalla ricorrente dovranno essere attribuiti 0,15 punti poiché l’erroneità della risposta fornita dalla ricorrente deriva solo ed esclusivamente dell’erronea, illegittima e carente formulazione della domanda e delle risposte fornite dall’Ente e dal ritenere corretta una risposta che tale non è, sicché un quesito così formulato giammai può esser atto ad incidere sulla valutazione della prova della ricorrente che per l’effetto dovrà esser riformata.

In subordine, poiché la risposta fornita dalla ricorrente alla luce di quanto dedotto è l’unica risposta plausibile, alla stessa dovrà essere attribuito altresì un ulteriore punteggio di 0,50 a fronte della risposta data da considerarsi corretta.

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

- Per altro verso la domanda n. 38 del TEST 3 VERSIONE B era così formulata:

“Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle delle azioni sismiche nell’ambito della progettazione di ponti, a cosa sono rivolte?”

A) Alle verifiche allo stato limite di fatica.

B) Alle verifiche allo stato limite ultimo.

C) Agli stati limite di esercizio.

Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta era quella indicata sub lett. A) “Alle verifiche allo stato limite di fatica.”, ove in realtà quest’affermazione è contraria a quanto previsto dalle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, adottate con il D.M. del 17.01.2018 sicché la ricorrente rispondeva con B) Alle verifiche allo stato limite ultimo.

In particolare quest’ultimo al par. 5.1.4. recante le “Verifiche di sicurezza”, riporta un’elencazione delle tipologie di verifiche della sicurezza dei ponti, che per chiarezza espositiva di seguito si riporta:

“5.1.4. VERIFICHE DI SICUREZZA:

-5.1.4.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI;

-5.1.4.2 STATI LIMITE DI ESERCIZIO:

-5.1.4.3 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FATICA:

- verifiche per vita illimitata;
- verifiche a danneggiamento;

- 5.1.4.4 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE;

- 5.1.4.5 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE;

-5.1.4.6 VERIFICHE DELLE AZIONI SISMICHE;

-5.1.4.7 VERIFICHE IN FASE DI COSTRUZIONE”.

Vista l’effettiva formulazione delle disposizioni tecniche di riferimento è dunque chiaro che:

- a) le verifiche per vita illimitata ed a danneggiamento sono rivolte alla verifica dello stato limite di fatica (5.1.4.3);
- b) le verifiche allo stato limite di fessurazione sono volte al medesimo stato limite (5.1.4.4);
- c) le verifiche delle azioni sismiche sono verifiche indipendenti, non associate a nessun stato limite (punto 5.1.4.6).

La norma infatti impone ineludibilmente l’esperimento di **distinte e diverse verifiche**, che possono essere ricomprese unitariamente solo ed esclusivamente nella macrocategoria delle **verifiche di sicurezza** (5.1.4).

Pertanto, come altresì attestato dalla perizia tecnica versata in atti, “nessuna delle possibili risposte può ricomprendere tutte e quattro le verifiche investigate e quindi nessuna delle tre

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

risposte è sempre corretta” a fronte dell’erroneità tecnica della formulazione della domanda che elenca indiscriminatamente tipologie distinte di verifiche tecniche costituenti autonome categorie che **giammai possono essere ricondotte ad una delle alternative fornite dall’Amministrazione.**

Anzi, “l’unica risposta univoca, e quindi corretta, sarebbe stata “verifiche di Sicurezza” poiché tutte quelle elencate lo sono, mentre l’assenza di una risposta certamente corretta induce in errore colui che dovendo rispondere alla domanda prende in considerazione tutte le possibili scelte.” (cfr. pag. 4, Perizia Tecnica allegata in atti)

Ne consegue che, anche in relazione a questo quesito, la ricorrente ha diritto alla rideterminazione del proprio punteggio con riattribuzione 0,15 punti poiché la risposta fornita deriva solo ed esclusivamente dell’erronea, illegittima e carente formulazione della domanda e delle risposte fornite dall’Ente, sicché un quesito così formulato giammai può esser atto ad incidere sulla valutazione della prova.

In subordine, la risposta fornita dalla ricorrente ovvero sia “B) Alle verifiche allo stato limite ultimo”, ricomprendendo quasi tutti gli elementi posti nel quesito alla luce di quanto dedotto è l’unica risposta plausibile sicché alla ricorrente dovrà essere attribuito altresì un ulteriore punteggio di 0,50 a fronte della risposta data, da considerarsi corretta.

- Erroneamente è stata altresì valutata la domanda n. 41 del TEST 3 VERSIONE B secondo cui: “Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle $\Delta\sigma_{max}$, si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato?

A) Verifica per vita illimitata.

B) Verifica allo stato limite di fessurazione.

C) Verifica allo stato limite di deformazione.

Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta è quella indicata sub lett. A) “Verifica per vita illimitata” ove in realtà quest’affermazione è tutt’altro che veritiera come chiarito ancora una volta dalle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, adottate con il D.M. del 17.01.2018, in particolare dal punto 5.1.4.3. per l’appunto rubricato “verifiche per vita illimitata”.

Quest’ultimo infatti dispone che “per strutture, elementi strutturali e dettagli sensibili a fenomeni di fatica devono essere eseguite opportune verifiche. **Le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento [...]** Verifiche per vita illimitata: Le verifiche a fatica per vita illimitata possono essere condotte, **per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante**, controllando che la massima

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

differenza di tensione $H_{max}=(H_{max}-H_{min})$ indotta nel dettaglio stesso dallo spettro di carico significativo risulti minore del limite di fatica del dettaglio stesso. Ai fini del calcolo del H_{max} si possono impiegare, in alternativa, i modelli di carico di fatica 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano la tensione massima e minima, rispettivamente, nel dettaglio considerato”, riportando infine anche i due modelli di carico 1 e 2.

Pertanto, in applicazione della normativa di riferimento **le verifiche a fatica per vita illimitata mediante l'uso dei modelli di carico di fatica 1 e 2 possono essere condotte esclusivamente per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante** sicché, poiché secondo le citate N.T.C. “le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento”, il quesito avrebbe dovuto riportare altresì i modelli di carico al fine di consentire al candidato un'effettiva chance per valutare la tipologia di carico e dunque associare dette tipologie ai richiesti fenomeni di fatica dovuti al passaggio veicolare.

Dall'assenza dei suindicati e necessari modelli nella formulazione del quesito è chiaro che il candidato non ha mai avuto la possibilità di individuare la risposta univocamente corretta.

Infatti, a fronte formulazione della domanda n. 43 e dell'assenza dei suddetti modelli, tutte le risposte possono essere corrette.

Ciò premesso ne consegue che, anche in relazione a questo quesito, la ricorrente ha diritto alla rideterminazione del proprio punteggio con riattribuzione 0,15 punti poiché la risposta fornita deriva solo ed esclusivamente dell'erronea, illegittima e carente formulazione della domanda e delle risposte fornite dall'Ente, sicché un quesito così formulato giammai può esser atto ad incidere negativamente sulla valutazione della prova.

In subordine, la risposta fornita dalla ricorrente ovvero sia “C) Verifica allo stato limite di deformazione” alla luce di quanto dedotto è altresì da considerarsi corretta stante quanto rappresentato talché in relazione alla stessa le dovrà essere attribuito un ulteriore punteggio di 0,50.

- La domanda n. 52 del TEST 3 VERSIONE B era così formulata:

“Dopo l'adozione del PUC segue la fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni da parte della cittadinanza. L'Amministrazione Procedente valuta e recepisce tali osservazioni entro:

- A) 120 giorni, pena decadenza.
- B) 90 giorni, pena decadenza.
- C) 60 giorni, pena decadenza.

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta è quella indicata sub lett. A) “120 giorni, pena decadenza” ove in realtà quest’affermazione è tutt’altro che pacifica attesa la scorretta e fuorviante formulazione del quesito, nonché il contesto all’interno del quale lo stesso è stato inserito.

Detto quesito fa parte della sezione dedicata alle domande di urbanistica e in relazione a quest’ultima, durante lo svolgimento della prova scritta, ai candidati è stata comunicata la seguente informazione: “il Comune di Olivares, con popolazione superiore a 15.000 abitanti sito nella Regione Campania, deve procedere alla redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del relativo Rapporto Ambientale”.

Tuttavia la Commissione d’esame non ha mai avuto cura di specificare se le informazioni comunicate circa il Comune di Olivares dovessero essere considerate solo ai fini della risoluzione del primo quesito della sezione inerente all’urbanistica ovvero per la risoluzione di tutti i quesiti e dunque anche al quesito n.52 in contestazione.

Sicché la ricorrente, presumendo che il riferimento al Comune di Olivares dovesse intendersi riferito a tutti i quesiti della sezione ha risposto con C), 60 giorni, a pena di decadenza.

La domanda per come formulata infatti si presta a diverse letture, **tutte egualmente valide e corrette.**

Occorre osservare come il quesito si riferisca ai tempi che sono a disposizione dell’“amministrazione procedente” per valutare e recepire le osservazioni presentate (da soggetti pubblici e privati) al PUC di un ipotetico Comune sito nella Regione Campania, forse il Comune di Olivares che presenta una popolazione superiore ai 15mila abitanti.

L’art. 3 del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011, in combinato disposto con l’art. 7 comma 3 del medesimo Regolamento prevede che “la **Giunta** dell’amministrazione procedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro centoventi giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce **le osservazioni** al piano di cui all’articolo 7 del presente regolamento”(art. 3, comma 3) e che “**entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano o della variante** è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano o variante” (art. 7 comma 3).

Ciò premesso, tenuto conto della formulazione letterale della domanda sottoposta ai candidati, nonché del riferimento al Comune di Olivares – 5 considerando la buona fede della candidata all’atto dello svolgimento della prova nonché del favor participationis – è palese l’illegittimità del quesito ove questo non specifica **a quale fase della procedura di approvazione del P.U.C. si**

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

riferisca il termine richiesto né tale – dirimente – specificazione si rinviene nelle risposte ipotizzate.

Infatti, a mente nella normativa citata, è possibile considerare:

- 120 giorni per l'esame delle osservazioni a far data dall'adozione del PUC (art. 3 – comma 3);
- 60 giorni per il deposito delle osservazioni a far data da detta adozione (art. 7 – comma 3);
- ulteriori 60 giorni per il relativo esame (art. 3 – comma 3 ovvero 120-60: 60 giorni).

Pertanto, vista la smaccata assenza del dies a quo dal quale computare i termini indicati debbono ritenersi - ugualmente corrette - sia la risposta contraddistinta sub A che sub C. sicché, ancora una volta, la risposta ufficiale non è la sola corretta.

In particolare non viene chiarito se il parametro di riferimento per il dies a quo sia la data di pubblicazione dell'adozione del P.U.C. – per cui la risposta corretta sarebbe a) 120 giorni, a pena di decadenza – ovvero sia la data di presentazione delle osservazioni, per cui la risposta corretta sarebbe la c) 60 giorni a pena di decadenza.

Anzi, alla luce di quanto rappresentato la domanda, per come formulata, addirittura milita per la risposta sub c) ovvero 60 giorni, data dalla ricorrente.

*Sul punto giova osservare come il quesito muova dal presupposto che “dopo l'adozione del PUC segue la fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni ..” talché il dies a quo non è identificabile con la mera adozione del PUC, bensì dall'espletamento **anche** della “fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni ...”.*

La domanda dunque indica un periodo diverso, a far data dal deposito delle osservazioni e pertanto la risposta esatta è la c): 60 giorni dalla “fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni”, per l'appunto fornita dalla ricorrente.

Dunque, a tutto voler concedere, a fronte di una domanda equivoca, le risposte corrette sono due: la a) e la c) sicché, la ricorrente ha senz'altro diritto in via principale a veder maggiorato il proprio punteggio di 0,15, con conseguente annullamento della penalità illegittimamente comminata, ed in subordine a vedersi attribuito un ulteriore punteggio di 0,50 per la risposta corretta.

- Alla luce dei precedenti rilievi inerenti i singoli quesiti preme segnalare la granitica giurisprudenza in materia secondo cui, in un caso del tutto analogo, “parte ricorrente afferma che la dedotta - e, come detto, acclarata - non corretta formulazione dei quesiti indicati e/o delle relative risposte determinerebbe sia la radicale illegittimità della procedura, sia, in alternativa, la necessaria attribuzione in proprio favore dei punteggi erroneamente non attribuiti. La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore “...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto."

Secondo il giudice d'appello, pertanto, l'acclarata **non univoca erroneità** delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e **soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione**, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata.... Il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro maggiormente soddisfacente dell'interesse del ricorrente, ritenuto altresì che "la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela" (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513, Cons. Stato, VI sez. n. 02673/2015, TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223); la stessa consente, peraltro, al contempo di meglio tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione ed al regolare svolgimento del corso, avviato ormai da diversi mesi. (così la più volte richiamata sentenza della sezione)" (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 4117 del 22.04.2020; id. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 3785 del 03.04.2020; TAR Campania, Napoli, sez. V°, sent. 5/2/2020, n. 560).

II. VIOLAZIONE DI LEGGE - DIRETTIVA MINISTERO DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 3/2018 IN RELAZIONE ALL'ART. 3 L. N. 241/1990 ED ART. 97 COST – ECCESSO DI POTERE DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO -ARBITRARIETA' – ILLOGICITA' – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA.

Infine mette conto evidenziare come l'illegittimità dell'operato della P.A. sia manifesta ove i quesiti ai nn. 38 e 41 si pongono in aperto contrasto con quanto stabilito con la Direttiva n. 3 del 24.04.2018, recante le "Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018)".

Quest'ultima, per quanto d'interesse in questa sede, al capo n.6, titolato "le prove", espressamente prevede che "le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. **Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato".**

Ebbene, come ut supra precisato – segnatamente ai par. 3 e 4 – i quesiti nn. 38 e 41 sono stati formulati in maniera del tutto avulsa dalle attitudini pratiche della posizione professionale oggetto della procedura di selezione: rispetto al quesito n. 38 ne è prova l'errata ed assente considerazione delle effettive categorie delle verifiche di sicurezza mentre rispetto al quesito n. 41 ne è prova l'assenza dei grafici necessari per stabilire i necessari modelli di carico al fine del corretto inquadramento del tema e della relativa soluzione.

Pertanto, alla stregua di tutto quanto innanzi esposto è palese l'illegittimità degli atti impugnati talché Codesto On.le Consesso dovrà provvedere al loro annullamento e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, in via principale, il maggior punteggio di 21,40, a seguito dell'annullamento delle penalità pari a 0,15 punti per ogni quesito illegittimamente ritenuto erroneamente risposto, ed in subordine, del punteggio complessivo pari a 23,40 in virtù del riconoscimento di n. 2 punti a fronte del riconoscimento di 0,50 punti per la correttezza delle risposte fornite, con conseguente inserimento della ricorrente nelle relative graduatorie per l'accesso alla fase di formazione e rafforzamento del corso- concorso pubblico in parola.

ISTANZA ISTRUTTORIA e RICHIESTA NOMINA DEL VERIFICATORE

Si chiede che le Amministrazioni intime depositino gli atti impugnati e tutti gli atti, anche istruttori ed endoprocedimentali, sulla cui base gli stessi sono stati emanati e che, in mancanza, se ne disponga l'acquisizione ex art. 65 c.p.a. In via istruttoria si provvede al deposito di perizia tecnica comprovante l'erroneità dei suindicati quesiti del TEST 3 – VERSIONE B somministrato in data 10/02/2020 alla ricorrente e si chiede che venga

disposta una verifica ex artt. 65 e 66 c.p.a. al fine di confermare l'erroneità dei quesiti nn. 34, 38, 41 e 52 ovvero la correttezza delle risposte date dalla ricorrente.

Infine, si chiede di ricevere copia dell'istruttoria svolta dal competente Ministero con concessione di termini a difesa prima dell'invio degli atti al Consiglio di Stato per il parere ex art. 11 D.P.R.

1199/71

ISTANZA CAUTELARE

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

Sussistono entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della concessione dell'invocata misura cautelare. Il fumus emerge da quanto ut supra dedotto e rappresentato; il periculum in mora è insisto nel fatto che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto On.le Consesso non ammetta con riserva la ricorrente alla successiva fase di formazione e rafforzamento, nelle more del presente giudizio la procedura proseguirà con grave pregiudizio nei confronti nella stessa che rischierebbe di perdere la ogni futura chance di prender parte e superare le successive fasi concorsuali nonché la conseguente possibilità di stipulare il contratto categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania e gli Enti Locali della Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM.

Sicché fatto salvo l'esito del giudizio di merito e senza pregiudizio per l'interesse pubblico con l'ammissione con riserva si assicurerebbe re aduc integra la tutela della pretesa azionata nelle more della definizione della controversia, contemperando tanto le ragioni dell'Amministrazione quanto quelle della ricorrente, soprattutto ove, come nel caso di specie, si richiede l'immissione della ricorrente in una graduatoria aperta.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare incidentalmente proposta, per l'effetto, dovendosi provvedere ad annullare, previa emanazione di idonee misure cautelari, gli atti impugnati, con conseguente riconoscimento, in via principale, del punteggio di 21,40 ed in subordine del punteggio di 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle graduatorie degli idonei. Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine al carico delle spese di lite.

Ai fini del contributo unificato di cui al Testo unico sulle spese di giustizia, si dichiara che l'importo dovuto è pari ad euro 325,00 trattandosi di procedura concorsuale.

§§§§

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

EX ART.8 D.P.R. 1199\1971

MOTIVI AGGIUNTI

al ricorso notificato il 02/07/2020 e depositato a FORMEZ P.A. il 06/07/2020

PER: *l'ing. CLAUDIA MUSELLA (MSLCLD81P64F839F) rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Nicola Lavorgna (LVRNCL75H22F839A; fax 0814976131; indirizzo pec: nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it), con il quale elegge domicilio in Napoli alla Via Giosuè Carducci n. 37;*

CONTRO: *il FORMEZ PA, (80048080636) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma al Viale Marx, 15 (protocollo@pec.formez.it) rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);*

NONCHÉ: *contro la REGIONE CAMPANIA, (80011990639), con sede in Via Santa Lucia 81 - 80132 Napoli (NA), in persona del legale rappresentante p.t. (us01@pec.regione.campania.it);*

NONCHÉ: *contro la COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, in persona del rappresentante legale p.t, domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

- Dipartimento della Funzione pubblica, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

NONCHÉ: dell'ING. ANTONIO ZIVIELLO, nato ad Avellino il 13/10/1983 e residente in Montella alla Via Scipione Capone, 244, C.F. ZVLNTN83R13A509E, (PEC: antonio.ziviello@ingpec.eu).

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

A) della **graduatoria definitiva** redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania recante elenco ammessi alla fase di formazione per il profilo **funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico** Codice TCD/CAM, pubblicata GU IV Serie **Concorsi ed Esami n.53 del 10-07-2020** nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30;

B) della graduatoria provvisoria pubblicata il 02/07/2020 recante "integrazione della comunicazione pubblicata ieri, 1 luglio 2020, solo ai fini di facilitare la scelta delle sedi, si allegano le graduatorie provvisorie per ogni singolo profilo" redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM –nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30;

C) della graduatoria redatta all'esito di scorrimento pubblicata il 27/07/2020 recante "gli elenchi, aggiornati, dei soli candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con l' indicazione della sede di svolgimento del training on the job assegnata a ciascun candidato e per ciascun profilo professionale." redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM –nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30;

D) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti.

NONCHÉ

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

- In via principale per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante mercé il riconoscimento del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie;
- In via subordinata per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 (+0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie;

FATTO

1. Con Decreto del 05/07/2019, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito Commissione RIPAM) ha indetto e regolamentato lo svolgimento di un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto al reclutamento di complessive n. 950 unità di personale afferenti a vari profili professionali, a tempo indeterminato, categoria D, presso la Regione Campania e gli Enti locali della Regione Campania.

L'art. 3 del suddetto decreto definisce la procedura in parola come una "procedura corso-concorso" poiché la stessa si compone di diverse ed autonome fasi così articolate:

- prova preselettiva;
- prova selettiva scritta;
- una fase di formazione e rafforzamento presso la Regione Campania e gli Enti della Regione Campania oggetto della procedura;
- prova orale;
- valutazione dei titoli.

Infine, all'esito della prova orale ed a seguito della valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice procederà a stilare la graduatoria di merito per ciascuno dei profili a concorso.

2. La ricorrente presentava domanda di partecipazione per la categoria funzionario-tecnico/funzionario specialista tecnico codice TCD/CAM e superata la prova preselettiva, in data 10/02/2020 sosteneva la prova selettiva scritta.

La prova scritta consisteva nel fornire risposta a 60 domande a risposta multipla per un punteggio massimo attribuibile pari a 30 punti, così determinato:

- risposta esatta +0,50 punti;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni, 0 punti;
- risposta errata -0,15 punti (art. 7 decreto del 05.07.2019).

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

La prova scritta ex art. 7 del Bando "si considererà superata con una votazione minima di 21/30".

3. La ricorrente, dopo aver sostenuto la prova così descritta, tramite accesso all'area personale della piattaforma online della procedura verificava di aver riportato un punteggio pari a **20,90/30** a fronte di 46 risposte esatte e 14 risposta errate.

4. Tuttavia, nel prendere visione della propria prova al fine di verificare quali fossero i 14 quesiti cui la ricorrente, secondo la Commissione, aveva risposto erroneamente verificava che tale insufficienza derivava dall'erronea comminatoria di **- 0,15 punti** per ognuna delle risposte ingiustamente ritenute errate.

Infatti dal raffronto tra i quesiti e la griglia delle risposte esatte del Test 3-Versione B la ricorrente ha constatato **l'erroneità tecnico-scientifica della formulazione dei quesiti nonché l'assenza di una risposta esatta fra le alternative consentite per le domande contrassegnate ai numeri 34, 38, 41 e 52.**

5. Pertanto la ricorrente invitava a mezzo pec il 17/02/2020 la Commissione Esaminatrice ed il FORMEZ P.A. evidenziando analiticamente nel merito la manifesta erroneità dei quesiti in parola ed invitando i competenti organi ad agire in autotutela al fine di vedere ristorato il proprio punteggio delle penalità ingiustamente comminate a cui, tuttavia, è stato dato alcun riscontro.

6. La ricorrente pertanto spiegava ricorso avverso l'illegittima esclusione in data 02/07/2020, depositato in data 06/07/2020 ex art. 9 D.P.R. 1199/1971, avverso e per l'annullamento previa emanazione di idonee misure cautelari:

a) della graduatoria redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020, non pubblicata; b) del questionario somministrato dal Formez in sede di esecuzione della prova scritta selettiva (- profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM-) - TEST 3 VERSIONE B - indicata al sub A) e segnatamente dei quesiti numeri 34, 38, 41 e 52 in quanto erroneamente formulati del questionario somministrato dal Formez in sede di esecuzione della prova scritta selettiva (- profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM -) - TEST 3 VERSIONE B -

indicata al sub A) e segnatamente dei quesiti numeri 34, 38, 41 e 52 in quanto erroneamente formulati nonché dell'esito della valutazione della

prova scritta TEST 3 VERSIONE B attribuita alla ricorrente dell'esito della valutazione della prova scritta TEST 3 VERSIONE B attribuita alla ricorrente; c) quatenus opus sit del verbale di correzione della prova di cui si ignora forma e contenuto; d) della graduatoria pubblicata dal Formez sul sito istituzionale del 15/06/2020 (profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM) contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

illegittimamente non ricomprende la ricorrente; e) quatenus opus sit della graduatoria recante la “scelta delle sedi per i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento ” pubblicata il 01/07/2020 contenente l’elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente; f) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti; nonché in via principale per l’ accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante mercé il riconoscimento del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie; in via subordinata per l’ accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 (+0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie).

Ebbene da ultimo la graduatoria definitiva in esito alla prova selettiva del 10/02/2020 è stata oggetto di pubblicazione in G.U. Serie Concorsi ed Esami n. 53 del 10-07-2020 sicché occorre evidenziare l’illegittimità unitamente agli ulteriori atti della procedura quali la graduatoria provvisoria pubblicata il 02/07/2020 e l’ulteriore graduatoria redatta all’esito di scorrimento pubblicata il 27/07/2020 affetti da illegittimità rifletta e derivata.

Alla stregua di quanto esposto i provvedimenti in questa sede impugnati si appalesano illegittimi in via riflessa e derivata, e meritano di essere annullati, previa emanazione di idonee misure cautelari, in ragione dei seguenti motivi

I. ILLEGITTIMITÀ RIFLESSA E DERIVATA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL ART. 7 DECRETO COMMISSIONE RIPAM DEL 05.07.2019 ED ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE DI CUI AL D.M. 17/01/2018 – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ MANIFESTA – TRAVISAMENTO - ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SELEZIONE PUBBLICA. ECCESSO DI POTERE - IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ.

Valga ricordare al giudicante le modalità di esperimento della prova selettiva.

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

In particolare la prova scritta si sostanzia nella somministrazione ai candidati di 60 domande a risposta multipla per un punteggio massimo attribuibile di 30 così determinato:

- risposta esatta +0,50 punti;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni, 0 punti;
- risposta errata -0,15 punti.

Lo scopo era quello di valutare la padronanza e la specifica competenza del candidato che, a fronte di risposte tutte potenzialmente corrette, non si lasciasse trarre in inganno.

Tuttavia la procedura concorsuale fa sì che **la risposta esatta deve essere una ed una soltanto** residuando sì il potere di formulare domande capziose **ma mai erronee** e ciò “per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 04/09/2018, n.2043; Cons. Stato sez. V 17 giugno 2015 n. 3060).

Nel caso di specie, invece, lo svolgimento della prova è stato alterato dalla presenza di domande erronee sotto il profilo tecnico/scientifico atteso che contenevano più risposte valide (**a fronte di un’unica risposta ufficiale assunta a parametro di valutazione**) ovvero nessuna delle risposte era tecnicamente corretta.

Sul punto mette conto osservare che l’erroneità dei quesiti, ovvero delle risposte agli stessi, priva il candidato della possibilità di scegliere se rispondere al quesito – e in tal caso, ove la risposta sia errata, sopportare una penalità di 0,15 punti – e non rispondere al quesito il che, invece, non comporterebbe alcuna penalità ma un abbassamento del punteggio massimo raggiungibile.

Venendo alla prova esperita dalla ricorrente va rilevato che ben 4 domande, contrassegnate ai numeri 34, 38, 41 e 52, erano erroneamente formulate ovvero la commissione ha ritenuto corrette risposte che tecnicamente tali non sono.

- In particolare la domanda n. 34 del TEST 3 VERSIONE B era così formulata:

“ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione?

A) Sì, ma occorre il consenso del medico competente.

B) No, salvo quanto disposto nell’allegato VII.

C) Sì, in qualsiasi momento.”

Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta era quella indicata sub lett. C) “si in qualsiasi momento” (ove in realtà quest’affermazione è tutt’altro che veritiera e sconfessata dalla norma) mentre la ricorrente rispondeva con B) No, salvo quanto disposto nell’allegato VII,

L’erroneità della risposta illegittimamente reputata corretta dall’Amministrazione risulta palese già da un semplice raffronto con la norma di riferimento.

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

Invero l'art. 90 - comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che "il committente o il responsabile dei lavori, **qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98**, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori", sicché il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione **non "in qualsiasi momento"** (come assunto nella risposta ritenuta corretta dalla P.A.), bensì soltanto "qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98" di cui all'All. VII (come previsto dalla risposta B). Alla luce dell'effettiva formulazione della norma di riferimento la risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione di certo non è tale in quanto, a tal fine, **la domanda avrebbe dovuto specificare la condizione posta dalla norma.**

L'errore in cui è incorsa l'Amministrazione è tale da aver influenzato lo stesso ragionamento logico – giuridico effettuato dalla ricorrente in sede di esame.

Infatti, acclarato che la risposta sub c) non è quella corretta alla stregua della norma di riferimento e della formulazione del quesito, alcun dubbio può residuare in ordine alla erroneità dell'attività posta in essere dalla P.A. ove l'unica risposta logicamente plausibile era la risposta sub B) No, salvo quanto disposto nell'allegato VII, prescelta dalla ricorrente.

Infatti, in assenza della richiamata condizione posta dalla norma di riferimento, la risposta al quesito "ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione?" è senz'altro no, come previsto dalla lett. b) ove tuttavia, il corretto allegato cui bisogna far riferimento è l'allegato XVII e non VII.

Alla luce di quanto dedotto, al punteggio di 20,90 ottenuto dalla ricorrente dovranno essere attribuiti 0,15 punti poiché l'erroneità della risposta fornita dalla **ricorrente deriva solo ed esclusivamente dell'erronea, illegittima e carente formulazione della domanda e delle risposte fornite dall'Ente** e dal ritenere corretta una risposta che tale non è, sicché un quesito così formulato giammai può esser atto ad incidere sulla valutazione della prova della ricorrente che per l'effetto dovrà esser riformata.

In subordine, poiché la risposta fornita dalla ricorrente alla luce di quanto dedotto è l'unica risposta plausibile, alla stessa dovrà essere attribuito altresì un ulteriore punteggio di 0,50 a fronte della risposta data da considerarsi corretta.

- Per altro verso la domanda n. 38 del TEST 3 VERSIONE B era così formulata:

"Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle delle azioni sismiche nell'ambito della progettazione di ponti, a cosa sono rivolte?"

A) Alle verifiche allo stato limite di fatica.

B) Alle verifiche allo stato limite ultimo.

C) Agli stati limite di esercizio.

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

La domanda era volta ad comprendere a cosa erano rivolte le quattro verifiche indicate.

Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta era quella indicata sub lett. A) ovvero sarebbe stata rivolta "Alle verifiche allo stato limite di fatica."

In realtà la risposta ritenuta corretta dall'amministrazione è palesemente erronea perchè contraria proprio alle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 che prevedono le verifiche progettuali come adottate con il D.M. del 17.01.2018.

La ricorrente a tale domanda rispondeva con barrando la lettera B) Alle verifiche allo stato limite ultimo.

La risposta ritenuta corretta dall'amministrazione è contraria come evidenziato alle NTC ed in particolare al contenuto del paragrafo 5.1.4. recante titolato "Verifiche di sicurezza".

Il paragrafo 5.1.4. riporta un'elencazione delle tipologie di verifiche della sicurezza cui devono essere sottoposti i ponti in fase progettuale ed in particolar modo elenca le seguenti verifiche

-5.1.4.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI;

-5.1.4.2 STATI LIMITE DI ESERCIZIO:

-5.1.4.3 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FATICA:

- verifiche per vita illimitata;

- verifiche a danneggiamento;

- 5.1.4.4 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE;

- 5.1.4.5 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE;

-5.1.4.6 VERIFICHE DELLE AZIONI SISMICHE;

-5.1.4.7 VERIFICHE IN FASE DI COSTRUZIONE".

La formulazione delle norme tecniche di costruzione è di chiara ed inequivoca interpretazione atteso che nell'ampio genus delle verifiche di sicurezza esistono diverse categorie di verifiche che mirano ad accertare diversi stati di usura delle strutture ed in particolar modo:

a) le verifiche per vita illimitata ed a danneggiamento sono rivolte alla verifica dello stato limite di fatica (5.1.4.3);

b) le verifiche allo stato limite di fessurazione sono rivolte alla verifica dello stato limite (5.1.4.4);

c) le verifiche delle azioni sismiche sono verifiche indipendenti, non associate a nessun stato limite (punto 5.1.4.6).

*La norma impone ineludibilmente l'esperimento di **distinte e diverse verifiche**, che possono essere ricomprese unitariamente solo ed esclusivamente nella macrocategoria delle **verifiche di sicurezza** (5.1.4).*

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

La risposta ritenuta corretta dall'amministrazione in realtà è errata atteso che le quattro prove indicate nel quesito non sono idonee ad accertare lo stato limite di fatica di una struttura (che si accerta solo attraverso le verifiche a vita illimitata e le verifiche a danneggiamento) bensì mirano ad accertare diversi parametri di sicurezza e non solo lo stato limite di fatica.

Di ciò ne è data ampia prova non solo dalla mera lettura delle NTC palesemente violate ma anche dall'allegata perizia tecnica versata in atti con la quale si accerta che "nessuna delle possibili risposte può ricomprendere tutte e quattro le verifiche investigate e quindi nessuna delle tre risposte è sempre corretta".

In altri termini a fronte della formulazione della domanda (che elenca indiscriminatamente tipologie distinte di verifiche tecniche costituenti autonome categorie) nessuna delle risposte indicate è idonea ad essere ritenuta pienamente corretta atteso che le verifiche indicate possono solo essere ricomprese nella macrocategoria delle verifiche di sicurezza.

Anzi, "l'unica risposta univoca, e quindi corretta, sarebbe stata "verifiche di Sicurezza" poiché tutte quelle elencate lo sono, mentre l'assenza di una risposta certamente corretta induce in errore colui che dovendo rispondere alla domanda prende in considerazione tutte le possibili scelte." (cfr. pag. 4, Perizia Tecnica allegata in atti)

Ne consegue che, anche in relazione a questo quesito, la ricorrente ha diritto alla rideterminazione del proprio punteggio con riattribuzione 0,15 punti poiché la risposta fornita deriva solo ed esclusivamente dall'erronea, illegittima e carente formulazione della domanda e delle risposte fornite dall'Ente, sicché un quesito così formulato giammai può esser atto ad incidere sulla valutazione della prova.

In subordine, la risposta fornita dalla ricorrente overosia "B) Alle verifiche allo stato limite ultimo", ricomprendendo quasi tutti gli elementi posti nel quesito alla luce di quanto dedotto è l'unica risposta plausibile sicché alla ricorrente dovrà essere attribuito altresì un ulteriore punteggio di 0,50 a fronte della risposta data, da considerarsi corretta.

- Erroneamente è stata altresì formulata la domanda n. 41 del EST 3 VERSIONE B ed erronea è la risposta ritenuta corretta dall'amministrazione.

Detta domanda chiedeva:

"Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle $\Delta\sigma_{max}$, si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato?

A) Verifica per vita illimitata.

B) Verifica allo stato limite di fessurazione.

C) Verifica allo stato limite di deformazione.

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta era quella indicata sub lett. A) "Verifica per vita illimitata" ove in realtà quest'affermazione è tutt'altro che veritiera come chiarito ancora una volta dalle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, adottate con il D.M. del 17.01.2018 ed in particolare dal punto 5.1.4.3. per l'appunto rubricato "verifiche per vita illimitata".

Quest'ultimo infatti dispone che "per strutture, elementi strutturali e dettagli sensibili a fenomeni di fatica devono essere eseguite opportune verifiche. **Le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento [...]** Verifiche per vita illimitata: Le verifiche a fatica per vita illimitata possono essere condotte, **per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante**, controllando che la massima differenza di tensione $H_{max}=(H_{max}-H_{min})$ indotta nel dettaglio stesso dallo spettro di carico significativo risulti minore del limite di fatica del dettaglio stesso. Ai fini del calcolo del H_{max} si possono impiegare, in alternativa, i modelli di carico di fatica 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano la tensione massima e minima, rispettivamente, nel dettaglio considerato", riportando infine anche i due modelli di carico 1 e 2.

Pertanto, in applicazione della normativa di riferimento richiamata, **le verifiche a fatica per vita illimitata mediante l'uso dei modelli di carico di fatica 1 e 2 possono essere condotte esclusivamente per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante** sicché, atteso che secondo le citate N.T.C. "le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento", il quesito avrebbe dovuto riportare altresì i modelli di carico al fine di consentire al candidato un'effettiva chance per valutare la tipologia di carico e dunque associare dette tipologie ai richiesti fenomeni di fatica dovuti al passaggio veicolare.

Dall'assenza dei suindicati e necessari modelli nella formulazione del quesito è chiaro che il candidato non ha mai avuto la possibilità di individuare la risposta univocamente corretta.

Infatti, a fronte formulazione della domanda n. 43 e dell'assenza dei suddetti modelli, tutte le risposte possono essere corrette.

Ciò premesso ne consegue che, anche in relazione a questo quesito, la ricorrente ha diritto alla rideterminazione del proprio punteggio con riattribuzione 0,15 punti poiché la risposta fornita deriva solo ed esclusivamente dall'erronea, illegittima e carente formulazione della domanda e delle risposte fornite dall'Ente, sicché un quesito così formulato giammai può esser atto ad incidere negativamente sulla valutazione della prova.

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

In subordine, la risposta fornita dalla ricorrente ovvero sia "C) Verifica allo stato limite di deformazione" alla luce di quanto dedotto è altresì da considerarsi corretta stante quanto rappresentato talché in relazione alla stessa le dovrà essere attribuito un ulteriore punteggio di 0,50.

- Erroneamente è stata altresì formulata la domanda n. 52 del TEST 3 VERSIONE B ed erronea è la risposta ritenuta corretta.

La domanda n.52 chiedeva:

"Dopo l'adozione del PUC segue la fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni da parte della cittadinanza. L'Amministrazione Procedente valuta e recepisce tali osservazioni entro:

A) 120 giorni, pena decadenza.

B) 90 giorni, pena decadenza.

C) 60 giorni, pena decadenza.

Per le Amministrazioni resistenti la risposta corretta è quella indicata sub lett. A) "120 giorni, pena decadenza" ove in realtà quest'affermazione è tutt'altro che pacifica attesa la scorretta e fuorviante formulazione del quesito, nonché il contesto all'interno del quale lo stesso è stato inserito.

Detto quesito fa parte della sezione dedicata alle domande di urbanistica e in relazione a quest'ultima, durante lo svolgimento della prova scritta, ai candidati è stata comunicata la seguente informazione: "il Comune di Olivares, con popolazione superiore a 15.000 abitanti sito nella Regione Campania, deve procedere alla redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del relativo Rapporto Ambientale".

Tuttavia la Commissione d'esame non ha mai avuto cura di specificare se le informazioni comunicate circa il Comune di Olivares dovessero essere considerate solo ai fini della risoluzione del primo quesito della sezione inerente all'urbanistica ovvero per la risoluzione di tutti i quesiti e dunque anche al quesito n.52 in contestazione.

Sicché la ricorrente, presumendo che il riferimento al Comune di Olivares dovesse intendersi riferito a tutti i quesiti della sezione ha risposto con C), 60 giorni, a pena di decadenza.

La domanda per come formulata infatti si presta a diverse letture, **tutte egualmente valide e corrette.**

Occorre osservare come il quesito si riferisca ai tempi che sono a disposizione dell'"amministrazione procedente" per valutare e recepire le osservazioni presentate (da soggetti pubblici e privati) al PUC di un ipotetico Comune sito nella Regione Campania, forse il Comune di Olivares che presenta una popolazione superiore ai 15mila abitanti.

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

L'art. 3 del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011, in combinato disposto con l'art. 7 comma 3 del medesimo Regolamento prevede che "la **Giunta** dell'amministrazione procedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro centoventi giorni per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, valuta e recepisce **le osservazioni** al piano di cui all'articolo 7 del presente regolamento"(art. 3, comma 3) e che "**entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano o della variante** è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano o variante" (art. 7 comma 3).

Ciò premesso, tenuto conto della formulazione letterale della domanda sottoposta ai candidati, nonché del riferimento al Comune di Olivares – 5 considerando la buona fede della candidata all'atto dello svolgimento della prova nonché del favor participationis – è palese l'illegittimità del quesito ove questo non specifica **a quale fase della procedura di approvazione del P.U.C. si riferisca il termine richiesto né tale – dirimente - specificazione si rinviene nelle risposte ipotizzate.**

Infatti, a mente nella normativa citata, è possibile considerare:

- 120 giorni per l'esame delle osservazioni a far data dall'adozione del PUC (art. 3 – comma 3);
- 60 giorni per il deposito delle osservazioni a far data da detta adozione (art. 7 – comma 3);
- ulteriori 60 giorni per il relativo esame (art. 3 – comma 3 ovvero 120-60: 60 giorni).

Pertanto, vista la smaccata assenza del dies a quo dal quale computare i termini indicati debbono ritenersi - ugualmente corrette - sia la risposta contraddistinta sub A che sub C. sicché, ancora una volta, la risposta ufficiale non è la sola corretta.

In particolare non viene chiarito se il parametro di riferimento per il dies a quo sia la data di pubblicazione dell'adozione del P.U.C. – per cui la risposta corretta sarebbe a) 120 giorni, a pena di decadenza – ovvero sia la data di presentazione delle osservazioni, per cui la risposta corretta sarebbe la c) 60 giorni a pena di decadenza.

Anzi, alla luce di quanto rappresentato la domanda, per come formulata, addirittura milita per la risposta sub c) ovvero 60 giorni, data dalla ricorrente.

Sul punto giova osservare come il quesito muova dal presupposto che "dopo l'adozione del PUC segue la fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni .." talché il dies a quo non è identificabile con la mera adozione del PUC, bensì dall'espletamento **anche** della "fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni ...".

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

La domanda dunque indica un periodo diverso, a far data dal deposito delle osservazioni e pertanto la risposta esatta è la c): 60 giorni dalla "fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni", per l'appunto fornita dalla ricorrente.

Dunque, a tutto voler concedere, a fronte di una domanda equivoca, le risposte corrette sono due: la a) e la c) sicché, la ricorrente ha senz'altro diritto in via principale a veder maggiorato il proprio punteggio di 0,15, con conseguente annullamento della penalità illegittimamente comminata, ed in subordine a vedersi attribuito un ulteriore punteggio di 0,50 per la risposta corretta.

- Alla luce dei precedenti rilievi inerenti i singoli quesiti preme segnalare la granitica giurisprudenza in materia secondo cui, in un caso del tutto analogo, "parte ricorrente afferma che la dedotta - e, come detto, acclarata - non corretta formulazione dei quesiti indicati e/o delle relative risposte determinerebbe sia la radicale illegittimità della procedura, sia, in alternativa, la necessaria attribuzione in proprio favore dei punteggi erroneamente non attribuiti. La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore "...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, **quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta**, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...)" con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto."

Secondo il giudice d'appello, pertanto, l'acclarata **non univoca erroneità** delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, **e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione**, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata....

Il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro maggiormente soddisfacente dell'interesse del ricorrente, ritenuto altresì che "la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela" (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513, Cons. Stato, VI sez. n. 02673/2015, TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223); la stessa consente, peraltro, al contempo di meglio tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione ed al regolare svolgimento del corso, avviato ormai da diversi mesi. (così la più volte richiamata sentenza della

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

sezione)” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 4117 del 22.04.2020; id. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 3785 del 03.04.2020; TAR Campania, Napoli, sez. V°, sent. 5/2/2020, n. 560).

II. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA E RIFLESSA - VIOLAZIONE DI LEGGE - DIRETTIVA MINISTERO DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 3/2018 IN RELAZIONE ALL'ART. 3 L. N. 241/1990 ED ART. 97 COST – ECCESSO DI POTERE DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO -ARBITRARIETA' – ILLOGICITA' – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA.

Infine mette conto evidenziare come l'illegittimità dell'operato della P.A. sia manifesta ove i quesiti ai nn. 38 e 41 si pongono in aperto contrasto con quanto stabilito con la Direttiva n. 3 del 24.04.2018, recante le “Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018)”.

*Quest'ultima, per quanto d'interesse in questa sede, al capo n.6, titolato “le prove”, espressamente prevede che “le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. **Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato**”.*

Ebbene, come ut supra precisato – segnatamente ai par. 3 e 4 – i quesiti nn. 38 e 41 sono stati formulati in maniera del tutto avulsa dalle attitudini pratiche della posizione professionale oggetto della procedura di selezione: rispetto al quesito n. 38 ne è prova l'errata ed assente considerazione delle effettive categorie delle verifiche di sicurezza mentre rispetto al quesito n. 41 ne è prova l'assenza dei grafici necessari per stabilire i necessari modelli di carico al fine del corretto inquadramento del tema e della relativa soluzione.

Pertanto, alla stregua di tutto quanto innanzi esposto è palese l'illegittimità degli atti impugnati talché Codesto On.le Consesso dovrà provvedere al loro annullamento e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, in via principale, il maggior punteggio di 21,40, a seguito dell'annullamento delle penalità pari a 0,15 punti per ogni quesito illegittimamente ritenuto erroneamente risposto, ed in subordine, del punteggio complessivo pari a 23,40 in virtù del riconoscimento di n. 2 punti a fronte del riconoscimento di 0,50 punti per la

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

correttezza delle risposte fornite, con conseguente inserimento della ricorrente nelle relative graduatorie per l'accesso alla fase di formazione e rafforzamento del corso- concorso pubblico in parola.

ISTANZA ISTRUTTORIA e RICHIESTA NOMINA DEL VERIFICATORE

Si chiede che le Amministrazioni intime depositino gli atti impugnati e tutti gli atti, anche istruttori ed endoprocedimentali, sulla cui base gli stessi sono stati emanati e che, in mancanza, se ne disponga l'acquisizione ex art. 65 c.p.a.

In via istruttoria si provvede al deposito di perizia tecnica comprovante l'erroneità dei suindicati quesiti del TEST 3 – VERSIONE B somministrato in data 10/02/2020 alla ricorrente e si chiede che venga disposta una verifica ex artt. 65 e 66 c.p.a. al fine di confermare l'erroneità dei quesiti nn. 34, 38, 41 e 52 ovvero la correttezza delle risposte date dalla ricorrente.

Infine, si chiede di ricevere copia dell'istruttoria svolta dal competente Ministero con concessione di termini a difesa prima dell'invio degli atti al Consiglio di Stato per il parere ex art. 11 D.P.R. 1199/71

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* ai fini della concessione dell'invocata misura cautelare.

Il *fumus* emerge da quanto ut supra dedotto e rappresentato: sul punto valga inoltre rappresentare che in casi identici alla fattispecie sottoposta al vaglio di Codesto Ecc.mo Consesso, il T.A.R. Campania, Napoli, con le ordinanze n. 1325, 1328, 1329, 1331, 1332 del 2020 ha statuito che "quanto al *periculum in mora*, che, nel contemperamento degli opposti interessi, al danno paventato da parte ricorrente possa evitarsi con l' ammissione con riserva al percorso di formazione, avuto riguardo al rilievo che il numero degli ammessi è di gran lunga inferiore al numero dei posti disponibili; Ritenuto, quanto al *fumus boni iuris*, al primo sommario esame proprio della fase, e salvo maggiori approfondimenti nel merito, che l' istanza cautelare sia meritevole di accoglimento avuto riguardo al punteggio conseguito dal ricorrente, pari a 20,20, e alla circostanza che il medesimo ha censurato vari quesiti, per cui risulterebbe vinta la prova di resistenza (conseguimento del punteggio minimo di 21) qualora fossero ritenute fondate le censure relative all' erroneità anche di solo due quesiti, dovendo il punteggio incrementarsi di 0,65 (0,50 da corrispondersi considerando come esatta la risposta data dalla ricorrente e dovendo essere detratta la penalizzazione per la risposta errata); Ritenuto, peraltro, che appaiono allo stato non sfinite di idoneo *fumus* le censure relative all' inesatta/non chiara/non completa formulazione dei quesiti di cui alle domande nn. 37 e 38, supportate peraltro anche dalla

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

consulenza tecnica prodotta dalla parte ricorrente, in parte qua condivisa dal Collegio; Ritenuto invece che non appare accoglibile la prospettazione della Regione circa la necessità di un nuovo ricalcolo per tutti i concorrenti, con conseguente possibilità che muti la soglia di ammissione, avuto riguardo alla considerazione che il ricalcolo dovrebbe essere effettuato solo ove l'Amministrazione in via autonoma decidesse di procedere in autotutela, laddove nella presente sede giudiziale viene in questione la sola ammissione con riserva dei candidati che hanno ritualmente impugnato gli esiti della prova scritta; ritenuto che neppure appare condivisibile la deduzione della Commissione interministeriale RIPAM circa la necessità del ricalcolo dovuta, stavolta, all'intervenuto svolgimento di prove suppletive per i candidati ammessi con riserva alle prove scritte, non potendo - in disparte la genericità, allo stato, di siffatta deduzione (non supportata da elementi di fatto che facciano apprezzare la rilevanza della sopravvenienza) - gli esiti delle prove scritte degli ammessi con riserva alterare in via definitiva la graduatoria, avuto riguardo alla strumentalità della misura cautelare a suo tempo adottata, comunque condizionata all'esito del giudizio di merito; Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare e di dover rinviare, per la trattazione nel merito del ricorso, alla seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2021, come successivamente calendarizzata".

Il periculum in mora è insisto nel fatto che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto On.le Consesso non ammetta con riserva la ricorrente alla successiva fase di formazione e rafforzamento, nelle more del presente giudizio la procedura proseguirà con grave pregiudizio nei confronti nella stessa che rischierebbe di perdere la ogni futura chance di prender parte e superare le successive fasi concorsuali, in specie la fase di training on the job nonché la conseguente possibilità di stipulare il contratto categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania e gli Enti Locali della Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM.

Sicché fatto salvo l'esito del giudizio di merito e senza pregiudizio per l'interesse pubblico con l'ammissione con riserva si assicurerebbe re aduc integra la tutela della pretesa azionata nelle more della definizione della controversia, contemperando tanto le ragioni dell'Amministrazione quanto quelle della ricorrente, soprattutto ove, come nel caso di specie, si richiede l'immissione della ricorrente in una graduatoria aperta.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, previa concessione di idonee misure cautelari, per l'effetto, dovendosi provvedere ad annullare, previa emanazione di idonee misure cautelari, gli atti impugnati, con conseguente riconoscimento, in

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

via principale, del punteggio di 21,40 ed in subordine del punteggio di 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle graduatorie degli idonei

Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine al carico delle spese di lite.

Ai fini del contributo unificato di cui al Testo unico sulle spese di giustizia, si dichiara che lo stesso non è dovuto trattandosi di atto meramente consequenziale che non amplia il thema decidendum.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che le Amministrazioni intimate depositino dinanzi al T.A.R. in sede di trasposizione, gli atti impugnati e tutti gli atti, anche istruttori ed endoprocedimentali, sulla cui base gli stessi sono stati emanati e che, in mancanza, se ne disponga l'acquisizione *ex art. 65 c.p.a.*

In via istruttoria si provvede al deposito di perizia tecnica comprovante l'erroneità dei suindicati quesiti del TEST 3 – VERSIONE B somministrato in data 10/02/2020 alla ricorrente e si chiede che venga disposta una verifica *ex artt. 65 e 66 c.p.a.* al fine di confermare l'erroneità dei quesiti nn. 34, 38, 41 e 52 ovvero la correttezza delle risposte date dalla ricorrente.

Infine, si chiede di ricevere copia dell'istruttoria svolta dal competente Ministero con concessione di termini a difesa prima dell'invio degli atti al Consiglio di Stato per il parere *ex art. 11 D.P.R. 1199/71*

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* ai fini della concessione dell'invocata misura cautelare.

Il *fumus* emerge da quanto *ut supra* dedotto e rappresentato: sul punto valga inoltre rappresentare che in casi identici alla fattispecie sottoposta al vaglio di Codesto Ecc.mo Consesso, il T.A.R. Campania, Napoli, con le ordinanze n. 1325, 1328, 1329, 1331, 1332 del 2020 ha statuito *che "quanto al periculum in mora, che, nel contemperamento degli opposti interessi, al danno paventato da parte ricorrente possa avviarsi con l' ammissione con riserva al*

percorso di formazione, avuto riguardo al rilievo che il numero degli ammessi è di gran lunga inferiore al numero dei posti disponibili; Ritenuto, quanto al *fumus boni iuris*, al primo sommario esame proprio della fase, e salvo maggiori approfondimenti nel merito, che l'istanza cautelare sia meritevole di accoglimento avuto riguardo al punteggio conseguito dal ricorrente, pari a 20,20, e alla circostanza che il medesimo ha censurato vari quesiti, per cui risulterebbe vinta la prova di resistenza (conseguimento del punteggio minimo di 21) qualora fossero ritenute fondate le censure relative all'erroneità anche di solo due quesiti, dovendo il punteggio incrementarsi di 0,65 (0,50 da corrispondersi considerando come esatta la risposta data dalla ricorrente e dovendo essere detratta la penalizzazione per la risposta errata); Ritenuto, peraltro, che appaiono allo stato non sformite di idoneo *fumus* le censure relative all'inesatta/non chiara/non completa formulazione dei quesiti di cui alle domande nn. 37 e 38, supportate peraltro anche dalla consulenza tecnica prodotta dalla parte ricorrente, in parte qua condivisa dal Collegio; Ritenuto invece che non appare accoglibile la prospettazione della Regione circa la necessità di un nuovo ricalcolo per tutti i concorrenti, con conseguente possibilità che muti la soglia di ammissione, avuto riguardo alla considerazione che il ricalcolo dovrebbe essere effettuato solo ove l'Amministrazione in via autonoma decidesse di procedere in autotutela, laddove nella presente sede giudiziale viene in questione la sola ammissione con riserva dei candidati che hanno ritualmente impugnato gli esiti della prova scritta; ritenuto che neppure appare condivisibile la deduzione della Commissione interministeriale RIPAM circa la necessità del ricalcolo dovuta, stavolta, all'intervenuto svolgimento di prove suppletive per i candidati ammessi con riserva alle prove scritte, non potendo - in disparte la genericità, allo stato, di siffatta deduzione (non supportata da elementi di fatto che facciano apprezzare la rilevanza della sopravvenienza) - gli esiti delle prove scritte degli ammessi con riserva alterare in via definitiva la graduatoria, avuto riguardo alla

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

strumentalità della misura cautelare a suo tempo adottata, comunque condizionata all' esito del giudizio di merito; Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare e di dover rinviare, per la trattazione nel merito del ricorso, alla seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2021, come successivamente calendarizzata".

Il periculum in mora è insisto nel fatto che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto On.le Consesso non ammetta con riserva la ricorrente alla successiva fase di formazione e rafforzamento, nelle more del presente giudizio la procedura proseguirà con grave pregiudizio nei confronti nella stessa che rischierebbe di perdere la ogni futura chance di prender parte e superare le successive fasi concorsuali, in specie la fase di training on the job nonché la conseguente possibilità di stipulare il contratto categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania e gli Enti Locali della Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM.

Sicché fatto salvo l'esito del giudizio di merito e senza pregiudizio per l'interesse pubblico con l'ammissione con riserva si assicurerebbe re aduc integra la tutela della pretesa azionata nelle more della definizione della controversia, contemperando tanto le ragioni dell'Amministrazione quanto quelle della ricorrente, soprattutto ove, come nel caso di specie, si richiede l'immissione della ricorrente in una graduatoria aperta.

P.Q.M.

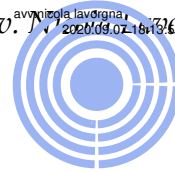
Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R. accogliere il presente gravame in sede di trasposizione, previa adozione di idonee misure cautelari e per l'effetto provvedere all'annullamento degli atti impugnati con conseguente riconoscimento, in via principale, del punteggio di 21,40 ed in subordine

Avv. Nicola Lavorgna
Via G. Carducci n. 37, Napoli
nicolalavorgna@avvocatinapoli.legalmail.it

del punteggio di 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle graduatorie degli idonei

Con ogni conseguenza in ordine al carico delle spese di lite.

Avv. Nicola Lavorgna



Ripam Campania

Esito prova scritta - TCD

Codice prova	Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio Prova	Idoneità
336546	Addabbo	Esmeralda	06/02/1978	22,2	✓
337164	Affuso	Pasquale	03/12/1983	22,2	✓
336501	ARPINO	SERENA	04/10/1991	22	✓
337031	bianco	stefano alfieri	03/07/1989	23,5	✓
336974	BORRELLI	MICHELE	18/05/1974	24,8	✓
337210	Caiazza	Carlo	20/08/1975	23,6	✓
336587	Calzetta	Andrea	03/03/1984	21,6	✓
336722	CAMPISI	FABIO	24/09/1983	21,55	✓
337119	CARDAROPOLI	GIOSUE'	07/08/1975	21,05	✓
336967	Castelluccio	Luca	18/04/1981	22,5	✓
337208	Cavaliere	Domenico	25/10/1974	21,35	✓
336873	Cefarelli	Giuseppe	21/05/1982	21,6	✓
336926	Costanzo	Tommaso	15/11/1987	21,7	✓
337202	D'ACUNTO	DAVIDE	05/11/1980	21	✓
337078	D'Alise	Chiara	11/09/1978	22,95	✓
337009	D'Ambrosio	Francesco	10/05/1983	21,45	✓
336647	D'Aniello	Viviana	19/11/1979	21,8	✓
337132	DELLA GATTA	GIUSEPPE	27/04/1981	24,3	✓
337152	DI ZEO	PAOLO	04/09/1973	22,2	✓
337195	DONCIGLIO	ERNESTO	21/07/1986	22,3	✓
336711	Donnarumma	Giuseppe	06/02/1984	22,9	✓
336796	Fattore	Pasquale	28/05/1972	22,2	✓
336489	Ferrante Cavallaro	Giovanni	16/01/1986	21,05	✓
336802	Ferrara	Roberto	12/12/1988	21,55	✓
337008	Frasci	Massimo	03/08/1974	22,2	✓
337142	fuschillo	nunzio	22/08/1990	21,55	✓
336971	Fusco	Antonio	14/11/1968	21,55	✓
337133	GAZZILLO	GIOVANNI	06/05/1982	21,55	✓
336975	GRANATA	GIOVANNI	06/02/1976	22,2	✓
336812	Grasso	Valentina	18/06/1987	21,05	✓

Codice prova	Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio Prova	Idoneità
337049	GUERRA	ANTONELLA	04/01/1989	23,95	✓
336573	IANNELLI	MARIO	29/09/1968	22,2	✓
337171	Innammorato	Luigi	09/06/1983	21,5	✓
337030	Lo Tito	Daniela	05/01/1975	22,45	✓
337196	LOFFREDO	ELVIRA	07/06/1979	21,3	✓
337097	Maffei	Michele	14/04/1980	23,65	✓
336653	Manzo	Gianluca	25/09/1973	22,35	✓
337089	Martino	Angelo	13/11/1979	21,05	✓
336947	Mauriello	Filomena	27/04/1988	21,3	✓
337063	Mazza	Flavio	08/03/1973	24,95	✓
336773	Mazzarella	Giovanni	05/11/1968	21,55	✓
337121	Miele	Maurizio	11/08/1977	21,55	✓
336610	MILO	PASQUALE	23/04/1989	23	✓
336585	Miranda	Luigi	04/09/1987	21,1	✓
336931	Montefusco	Gianluca	18/04/1981	23,15	✓
337143	napoli	silvia	08/04/1981	21,2	✓
336804	NARDONE	FABIO	12/08/1977	22,2	✓
336565	Palumbo	Chiara	10/12/1986	21,8	✓
336655	Perone	Maurizio Stefano	15/01/1979	22,3	✓
336775	Perrone	Antonio	13/07/1987	21,6	✓
336656	Pettrone	Pasquale	06/09/1988	28,05	✓
336784	Piantedosi	Pellegrino	08/07/1984	21,8	✓
336612	ROSA	MARIO	19/11/1991	21,85	✓
336506	rossi	romolo	25/12/1973	21,55	✓
336920	Russo	Vincenzo	14/07/1969	22,35	✓
337242	SCUDERI	ANDREA	18/09/1990	22,45	✓
336899	Sommese	Gea	13/11/1991	23,75	✓
337032	STANCO	FRANCA	10/04/1985	21,2	✓
336503	Ziviello	Antonio	13/10/1983	24,9	✓

Ripam Campania - TCD/CAM

Elenco provvisorio degli idonei
(in ordine alfabetico)

Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio
Addabbo	Esmeralda	06/02/1978	22,2
Affuso	Pasquale	03/12/1983	22,2
ARPINO	SERENA	04/10/1991	22
bianco	stefano alfieri	03/07/1989	23,5
BORRELLI	MICHELE	18/05/1974	24,8
Caiazza	Carlo	20/08/1975	23,6
Calzetta	Andrea	03/03/1984	21,6
CAMPISI	FABIO	24/09/1983	21,55
CARDAROPOLI	GIOSUE'	07/08/1975	21,05
Castelluccio	Luca	18/04/1981	22,5
Cavaliere	Domenico	25/10/1974	21,35
Cefarelli	Giuseppe	21/05/1982	21,6
Costanzo	Tommaso	15/11/1987	21,7
D'ACUNTO	DAVIDE	05/11/1980	21
D'Alise	Chiara	11/09/1978	22,95
D'Ambrosio	Francesco	10/05/1983	21,45
D'Aniello	Viviana	19/11/1979	21,8
DELLA GATTA	GIUSEPPE	27/04/1981	24,3
DI ZEO	PAOLO	04/09/1973	22,2
DONCIGLIO	ERNESTO	21/07/1986	22,3
Donnarumma	Giuseppe	06/02/1984	22,9
Fattore	Pasquale	28/05/1972	22,2
Ferrante Cavallaro	Giovanni	16/01/1986	21,05
Ferrara	Roberto	12/12/1988	21,55
Frasci	Massimo	03/08/1974	22,2
fuschillo	nunzio	22/08/1990	21,55
Fusco	Antonio	14/11/1968	21,55
GAZZILLO	GIOVANNI	06/05/1982	21,55
GRANATA	GIOVANNI	06/02/1976	22,2
Grasso	Valentina	18/06/1987	21,05
GUERRA	ANTONELLA	04/01/1989	23,95
IANNELLI	MARIO	29/09/1968	22,2

Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio
Innammorato	Luigi	09/06/1983	21,5
Lo Tito	Daniela	05/01/1975	22,45
LOFFREDO	ELVIRA	07/06/1979	21,3
Maffei	Michele	14/04/1980	23,65
Manzo	Gianluca	25/09/1973	22,35
Martino	Angelo	13/11/1979	21,05
Mauriello	Filomena	27/04/1988	21,3
Mazza	Flavio	08/03/1973	24,95
Mazzarella	Giovanni	05/11/1968	21,55
Miele	Maurizio	11/08/1977	21,55
MILO	PASQUALE	23/04/1989	23
Miranda	Luigi	04/09/1987	21,1
Montefusco	Gianluca	18/04/1981	23,15
napoli	silvia	08/04/1981	21,2
NARDONE	FABIO	12/08/1977	22,2
Palumbo	Chiara	10/12/1986	21,8
Perone	Maurizio Stefano	15/01/1979	22,3
Perrone	Antonio	13/07/1987	21,6
Pettrone	Pasquale	06/09/1988	28,05
Piantedosi	Pellegrino	08/07/1984	21,8
ROSA	MARIO	19/11/1991	21,85
rossi	romolo	25/12/1973	21,55
Russo	Vincenzo	14/07/1969	22,35
SCUDERI	ANDREA	18/09/1990	22,45
Sommese	Gea	13/11/1991	23,75
STANCO	FRANCA	10/04/1985	21,2
Ziviello	Antonio	13/10/1983	24,9

Ripam Campania - TCD/CAM

Graduatorie provvisorie finalizzate alla scelta delle sedi per la fase di formazione e rafforzamento

Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio	Posizione
Pettrone	Pasquale	06/09/1988	28,05	1
Mazza	Flavio	08/03/1973	24,95	2
Ziviello	Antonio	13/10/1983	24,9	3
BORRELLI	MICHELE	18/05/1974	24,8	4
DELLA GATTA	GIUSEPPE	27/04/1981	24,3	5
GUERRA	ANTONELLA	04/01/1989	23,95	6
Sommese	Gea	13/11/1991	23,75	7
Maffei	Michele	14/04/1980	23,65	8
Caiazza	Carlo	20/08/1975	23,6	9
bianco	stefano alfieri	03/07/1989	23,5	10
Montefusco	Gianluca	18/04/1981	23,15	11
MILO	PASQUALE	23/04/1989	23	12
D'Alise	Chiara	11/09/1978	22,95	13
Donnarumma	Giuseppe	06/02/1984	22,9	14
Castelluccio	Luca	18/04/1981	22,5	15
SCUDERI	ANDREA	18/09/1990	22,45	16
Lo Tito	Daniela	05/01/1975	22,45	17
Manzo	Gianluca	25/09/1973	22,35	18
Russo	Vincenzo	14/07/1969	22,35	19
DONCIGLIO	ERNESTO	21/07/1986	22,3	20
Perone	Maurizio Stefano	15/01/1979	22,3	21
GRANATA	GIOVANNI	06/02/1976	22,2	22
Affuso	Pasquale	03/12/1983	22,2	23
NARDONE	FABIO	12/08/1977	22,2	24
Addabbo	Esmeralda	06/02/1978	22,2	25
Frasci	Massimo	03/08/1974	22,2	26
DI ZEO	PAOLO	04/09/1973	22,2	27
Fattore	Pasquale	28/05/1972	22,2	28
IANNELLI	MARIO	29/09/1968	22,2	29
ARPINO	SERENA	04/10/1991	22	30

Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio	Posizione
ROSA	MARIO	19/11/1991	21,85	31
Palumbo	Chiara	10/12/1986	21,8	32
Piantedosi	Pellegrino	08/07/1984	21,8	33
D'Aniello	Viviana	19/11/1979	21,8	34
Costanzo	Tommaso	15/11/1987	21,7	35
Cefarelli	Giuseppe	21/05/1982	21,6	36
Calzetta	Andrea	03/03/1984	21,6	37
Perrone	Antonio	13/07/1987	21,6	38
Mazzarella	Giovanni	05/11/1968	21,55	39
fuschillo	nunzio	22/08/1990	21,55	40
Ferrara	Roberto	12/12/1988	21,55	41
CAMPISI	FABIO	24/09/1983	21,55	42
GAZZILLO	GIOVANNI	06/05/1982	21,55	43
Miele	Maurizio	11/08/1977	21,55	44
rossi	romolo	25/12/1973	21,55	45
Fusco	Antonio	14/11/1968	21,55	46
Innammorato	Luigi	09/06/1983	21,5	47
D'Ambrosio	Francesco	10/05/1983	21,45	48
Cavaliere	Domenico	25/10/1974	21,35	49
Mauriello	Filomena	27/04/1988	21,3	50
LOFFREDO	ELVIRA	07/06/1979	21,3	51
napoli	silvia	08/04/1981	21,2	52
STANCO	FRANCA	10/04/1985	21,2	53
Miranda	Luigi	04/09/1987	21,1	54
CARDAROPOLI	GIOSUE'	07/08/1975	21,05	55
Grasso	Valentina	18/06/1987	21,05	56
Ferrante Cavallaro	Giovanni	16/01/1986	21,05	57
Martino	Angelo	13/11/1979	21,05	58
D'ACUNTO	DAVIDE	05/11/1980	21	59

Ripam Campania - TCD/CAM

**Elenco provvisorio dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento
(in ordine alfabetico)**

COGNOME	NOME	SEDE ASSEGNATA	CODICE FISCALE	Posizione con 2^scorrimento
Addabbo	Esmeralda	REGIONE CAMPANIA	DDBSRL78B46A783T	22
Affuso	Pasquale	REGIONE CAMPANIA	FFSPQL83T03C495I	23
Arpino	Serena	Comune di Castellammare di Stabia	RPNSRN91R44L845Q	30
Bianco	Stefano Alfieri	Comune di Fontanarosa	BNCFSN89L03A509F	10
Borrelli	Michele	Comune di Benevento	BRRMHL74E18B873T	4
Caiazza	Carlo	REGIONE CAMPANIA - CONSIGLIO	CZZCRL75M20A455O	9
Calzetta	Andrea	Regione Campania	CLZNDR84C03D708U	36
Campisi	Fabio	Comune di Salerno	CMPFBA83P24H703O	38
Cardaropoli	Giosue'	Comune di Napoli	CRDGSI75M07F839E	53
Castelluccio	Luca	REGIONE CAMPANIA - CONSIGLIO	CSTLCU81D18C933X	15
Cavaliere	Domenico	Comune di Montemiletto	CVLDNC74R25A489H	48
Cerciello	Andrea	REGIONE CAMPANIA	CRCNDR84L28F839E	71
Compagnone	Nicola	REGIONE CAMPANIA	CMPNCL78E09B715G	67
Costanzo	Tommaso	Comune di Succivo	CSTTMS87S15B963X	35
D'acunto	Davide	Comune di Mondragone	DCNDVD80S05F224G	57
D'Alise	Chiara	Comune di Castellammare di Stabia	DLSCHR78P51H892J	13
D'Amato	Giovanni	REGIONE CAMPANIA	DMTGNN87L1 0H703F	60
D'Ambrosio	Francesco	Comune di Napoli	DMBFNC83E10F839X	47
D'Aniello	Viviana	Comune di Salerno	DNLVVN79S59H703H	32
Della Gatta	Giuseppe	Comune di Santa Maria Capua Vetere	DLLGPP81D27I234N	5
Di Vaio	Raffaele	REGIONE CAMPANIA	DVIRFL75H16L259D	58
Di Zeo	Paolo	COMUNITA' MONTANA Vallo di Diano	DZIPLA73P04G793L	24
Donciglio	Ernesto	Comune di Volturara Irpina	DNCRST86L21E791E	20
Donnarumma	Giuseppe	Comune di Atripalda	DNNGPP84B06A509G	14
Donzella	Chiara	REGIONE CAMPANIA	DZNCHR86A65F839Q	73

COGNOME	NOME	SEDE ASSEGNATA	CODICE FISCALE	Posizione con 2^scorrimento
Falcone	Roberto	REGIONE CAMPANIA	FLCRRT89T04I483A	59
Fattore	Pasquale	COMUNITA' MONTANA Monte Maggiore	FTTPQL72E28G596O	25
Ferrante Cavallaro	Giovanni	Comune di Salerno	FRRGNN86A16G813W	54
Ferrara	Floriana Federica	REGIONE CAMPANIA	FRRFRN78A51F839N	72
Ferrara	Roberto	Comune di Napoli	FRRRRT88T12D969Y	39
Frasci	Massimo	Comune di Salerno	FRSMSM74M03H703Z	26
Fricchione	Erika	REGIONE CAMPANIA	FRCRKE90S61A509B	66
Fuschillo	Nunzio	Comune di Marigliano	FSCNNZ90M22A509S	40
Fusco	Antonio	Comune di Napoli	FSCNTN68S14F839N	41
Galdenzi	Rosanna	REGIONE CAMPANIA	GLDRNN70D41A509P	70
Gargiulo	Piercarlo	REGIONE CAMPANIA	GRGPCR81H29H703T	64
Gazzillo	Giovanni	COMUNITA' MONTANA Monte Maggiore	GZZGNN82E06B963A	42
Giordano	Luigi	REGIONE CAMPANIA	GRDLGU88T07E791R	61
Granata	Giovanni	REGIONE CAMPANIA	GRNGNN76B06L845U	27
Grasso	Valentina	Comune di Napoli	GRSVNT87H58L219B	55
Guerra	Antonella	Comune di Salerno	GRRNNL89A44A717F	6
Iannelli	Mario	REGIONE CAMPANIA	NNLMRA68P29F839Y	28
Innammorato	Luigi	Comune di San Giorgio del Sannio	NNMLGU83H09A509J	46
Lo Tito	Daniela	REGIONE CAMPANIA	LTTDNL75A45G942R	16
Maffei	Michele	Comune di Carife	MFFMHL80D14A509Q	8
Manzo	Gianluca	Comune di Salerno	MNZGLC73P25F205X	18
Marmo	Silvana	REGIONE CAMPANIA	MRMSVN65L69F480M	65
Martino	Angelo	Comune di Macerata Campania	MRTNGL79S13B963N	56
Mauriello	Filomena	Comune di Napoli	MRLFMN88D67A783I	49
Mazza	Flavio	REGIONE CAMPANIA	MZZFLV73C08G273J	2
Mazzarella	Giovanni	Comune di Santa Maria Capua Vetere	MZZGNN68S05B715D	43
Mercurio	Elvira	REGIONE CAMPANIA	MRCLVR87D43A783Y	68
Miele	Maurizio	Comune di Sarno	MLIMRZ77M11F924R	44
Milo	Pasquale	Comune di Sarno	MLIPQL89D23I483A	12
Miranda	Luigi	Comune di Napoli	MRNLGU87P04F839F	52
Miranda	Raffaele	REGIONE CAMPANIA	MRNRFL89H26I483I	69
Montefusco	Gianluca	Comune di Montoro	MNTGLC81D18H703F	11
Napoli	Silvia	Comune di Salerno	NPLSLV81D48H703H	50

COGNOME	NOME	SEDE ASSEGNATA	CODICE FISCALE	Posizione con 2^scorrimento
Nardone	Fabio	REGIONE CAMPANIA	NRDFBA77M12F839P	29
Palumbo	Chiara	Comune di Salerno	PLMCHR86T50H703O	33
Perone	Maurizio Stefano	REGIONE CAMPANIA	PRNMZS79A15Z602X	21
Perrone	Antonio	Comune di Salerno	PRRNTN87L13G942M	37
Pettrone	Pasquale	REGIONE CAMPANIA	PTTPQL88P06B963S	1
Piantedosi	Pellegrino	Comune di Airola	PNTPLG84L08A783D	34
Rosa	Mario	Comune di Salerno	RSOMRA91S19C129I	31
Rossi	Romolo	Comune di Salerno	RSSRML73T25G596U	45
Russo	Vincenzo	Comune di Avellino	RSSVCN69L14A509T	19
Scermino	Fabio	REGIONE CAMPANIA	SCRFBA85H19H703R	62
Scuderi	Andrea	Comune di Napoli	SCDNDR90P18C351M	17
Sommese	Gea	REGIONE CAMPANIA	SMMGEA91S53F839V	7
Stanco	Franca	Comune di Flumeri	STNFNC85D50A509T	51
Zappulo	Antonio	REGIONE CAMPANIA	ZPPNTN85M19E791T	63
Ziviello	Antonio	Comune di San Potito Ultra	ZVLNTN83R13A509E	3